

Codice A1414E

D.D. 22 gennaio 2025, n. 33

CENTRO FISIOTERAPICO CHIERESE S.A.S. DI ROBALDO MICHELA E SOCI - sede legale ed operativa in CHIERI (TO), Via Palazzo di Città 12 - Revoca autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dell'Ambulatorio, erogante attività di Recupero e Rieducazione Funzionale di I° livello extradegenziale.



ATTO DD 33/A1400B/2025

DEL 22/01/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'**

OGGETTO: CENTRO FISIOTERAPICO CHIERESE S.A.S. DI ROBALDO MICHELA E SOCI - sede legale ed operativa in CHIERI (TO), Via Palazzo di Città 12 – Revoca autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dell'Ambulatorio, erogante attività di Recupero e Rieducazione Funzionale di I° livello extradegenziale.

Premesso che con D.D. n. 38 del 10 marzo 2005 la Società SAN CAMILLO TERAPIE FISICHE s.a.s. di Macrì Giuseppe & C., è stata autorizzata all'apertura ed all'esercizio dell'Ambulatorio – denominato SAN CAMILLO TERAPIE FISICHE s.a.s. di Macrì Giuseppe & C. - erogante attività privatistica di Recupero e Rieducazione Funzionale di 1° livello extradegenziale, in Chieri (TO), con sede operativa in Via Palazzo di Città n. 12;

Vista la D.D. n. 221 del 29 settembre 2006 avente ad oggetto: << SAN CAMILLO TERAPIE FISICHE s.a.s. di Macrì Giuseppe & C. - Presa d'atto dell'intervenuta modificazione della propria ragione sociale, da parte della Società in "CENTRO FISIOTERAPICO CHIERESE s.a.s. di Macrì Giuseppe & C." dell'Ambulatorio di Recupero e Rieducazione Funzionale di 1° livello, sito in Chieri (TO), Via Palazzo di Città n. 12 >>;

Vista la D.D. n. 214 del 27 marzo 2024, avente d oggetto: << CENTRO FISIOTERAPICO CHIERESE S.A.S. DI MACRI' GIUSEPPE & C. - sede legale CHIERI (TO), Via Palazzo di Città 12 – Attività ambulatoriale autorizzata di R.R.F. di 1° livello – Presa d'atto dell'intervenuta variazione della ragione sociale, in CENTRO FISIOTERAPICO CHIERESE S.A.S. DI ROBALDO MICHELA E SOCI.>>;

Considerato che la Commissione di Vigilanza dell'ASL TO5 nell'ambito dei propri compiti istituzionali ha effettuato il sopralluogo finalizzato all'attività di vigilanza e controllo periodici nei confronti di detto Centro avente sede in Via Palazzo di Città 12, Chieri;

Vista la deliberazione del Commissario ASL TO5 n. 433 del 16 dicembre 2024 – pervenuta al Settore competente con prot. Reg. n. 111 del 2 gennaio 2025 – avente ad oggetto: "CENTRO

FISIOTERAPICO CHIERESE S.A.S. DI ROBALDO MICHELA E SOCI sito in Chieri via Palazzo di Citta' n. 12 - Procedimento di vigilanza e controllo circa la verifica della sussistenza dei requisiti minimi ex D.C.R. n. 616/2000 per l'esercizio e funzionamento della struttura di recupero e rieducazione funzionale di 1° livello - Recepimento atti istruttori della Commissione di Vigilanza.” con cui il Commissario dell’ASL TO5:

- ha recepito il verbale di sopralluogo del 13/06/2024 e la relazione conclusiva della Commissione di Vigilanza;
- ha dato atto dell’esito negativo dell’istruttoria condotta dalla Commissione di Vigilanza per il mantenimento, in capo alla Società Centro Fisioterapico Chierese s.a.s., dell’autorizzazione all’esercizio ed al funzionamento della Struttura di Recupero e Rieducazione Funzionale di I° livello, nei locali di Via Palazzo di Città n. 12, Chieri (TO);

Visti i rilievi formulati nel verbale di sopralluogo e nella relazione conclusiva dalla Commissione di Vigilanza A.S.L. TO5, in merito ai requisiti dell’Ambulatorio di R.R.F. 1° livello della Società Centro Fisioterapico Chierese s.a.s. - avente sede legale ed operativa in Chieri (TO), Via Palazzo di Città n. 12 - dai quali è risultata emergere la persistenza di carenze documentali, per cui la Commissione stessa è impossibilitata ad effettuare una valutazione sulla sicurezza della Struttura e sul rispetto dei requisiti normativi previsti e conseguentemente esprime parere negativo circa il mantenimento del titolo autorizzativo in base al quale il Centro esplica la sua attività come struttura di recupero e di rieducazione funzionale di I° livello;

Preso atto del perdurare di carenze - relative ai requisiti minimi per l’esercizio dell’attività - censurate dalla Commissione di Vigilanza ASL TO5 e mai sanate, si ritiene di revocare alla società CENTRO FISIOTERAPICO CHIERESE S.A.S. DI ROBALDO MICHELA E SOCI il titolo autorizzativo afferente l’attività ambulatoriale di R.R.F. di 1° livello extradegenziale, rilasciato ai sensi della D.D. n. 38 del 10 marzo 2005 e s.m.i., presso la sede di Chieri, Via Palazzo di Città n. 12, per le motivazioni precedentemente esposte.

Tutto ciò premesso e considerato,

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 194 del T.U.LL.SS. 27/7/1934, n. 1265;
- art. 43 della L. 833/1978;
- art. 21 quinquies della L. 241/1990 e s.m.i.;
- D.C.R. n. 616-3149 del 22/2/2000 e s.m.i.;
- L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 art. 17 e 18;
- D.G.R. n. 24-6579 del 28 ottobre 2013;
- D.D. n. 38 del 10 marzo 2005;
- D.D. n. 221 del 29 settembre 2006;
- D.D. n. 214 del 27 marzo 2024;

determina

- di revocare, per le motivazioni espresse in premessa e richiamate integralmente, in capo alla società CENTRO FISIOTERAPICO CHIERESE S.A.S. DI ROBALDO MICHELA E SOCI il titolo autorizzativo, rilasciato ex D.D. n. 38 del 10 marzo 2005 e s.m.i., afferente l'attività ambulatoriale di R.R.F. di 1° livello extradegenziale svolta presso la sede operativa, in Chieri (TO) Via Palazzo di Città n. 12;

- di trasmettere all'ASL TO5, territorialmente competente, il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori
Dott.ssa Rosella Albarello
Dott.ssa Lorella Villa

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile